



**COMUNE DI MALTIGNANO**  
**Provincia di Ascoli Piceno**  
**Cod. Istat 044027**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**( COPIA )**

N.39 del Reg. Data 29-04-2021	Oggetto: ACQUISIZIONE AREA SITA IN MALTIGNANO, PIAZZA SPIGA, AI SENSI DELL' ART. 42 BIS DEL DPR N. 327/2001. INDIRIZZI
----------------------------------	--

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 10:35, con modalità in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n°18 del 17 marzo 2020 e del Decreto del Sindaco n°6 del 24/03/2020, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	P
MANCINI CILLA MONICA	VICE SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	ASSESSORE	P

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta relativa all'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge n°18 del 17 marzo 2020 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n°6 del 24/03/2020 – prot. n°0002577, si è riunita la Giunta Comunale con modalità in videoconferenza.

Avviata la seduta, il Segretario comunale verbalizzante, che assiste, identifica i partecipanti collegati telematicamente ed accerta che durante la discussione i componenti restino collegati telematicamente e siano presenti.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 18.07.1985 il Consiglio Comunale di Maltignano approvava il progetto per la sistemazione delle Vie Sacconi e Pozzo;
- che con ordinanza del 14.02.1986 n. 1 dell'allora Sindaco di Maltignano si disponeva l'occupazione d'urgenza e temporanea della superficie di mq 1280 di proprietà dei suddetti soggetti;
- che con atto di citazione notificato al Comune di Maltignano in data 10.04.1996 veniva promossa causa civile di primo grado (iscritta al n. 474/1996) avanti al Tribunale civile di Ascoli Piceno;
- che nel suddetto atto i Sig.ri Galiè Alfredo e Morganti Adele convenivano dinanzi al predetto Tribunale il Comune di Maltignano per ottenere la condanna al pagamento delle somme dovute per l'occupazione illegittima di aree di loro proprietà per la realizzazione di un'opera pubblica;
- che con sentenza n. 640/2015 emessa dal Giudice Unico presso il Tribunale di Ascoli Piceno accoglieva la domanda attorea e condannava il Comune di Maltignano al pagamento delle somme così determinate:
  - indennità di espropriazione pari ad Euro 12.669,48
  - indennità di occupazione legittima pari ad Euro 5.278,95
  - indennità di occupazione illegittima pari ad Euro 2.529,11 oltre rivalutazione
  - spese di lite nella misura di Euro 7.500,00 rimborso spese, generali, CAP ed IVA come per legge;
  - pagamento delle spese relative al CTU poste a carico dell'attore;
- che la suddetta sentenza era munita di formula esecutiva, registrata in data 28 maggio 2016 presso l'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno alla serie 4 al numero 000193 il 04/02/2016 per uso esecuzione come da nota di registrazione in data 28 maggio 2016 n. repertorio 706 da Galiè Maria Giuseppina;

**RICHIAMATA** la deliberazione di G.C. n. 60 del 09/06/2016 avente ad oggetto indirizzi in merito a accordo di rateizzazione e transazione relativo alla vicenda de quo;

**DATO ATTO** che in data 13/06/2016 è stato stipulato con le suddette Galiè Maria Giuseppina e Morganti Alda Adele e dai reciproci legali accordo di rateizzazione con contestuale rinuncia alla prosecuzione delle azioni esecutive da parte di ciascuna delle parti;

**EVIDENZIATO** che nel suddetto atto di rateizzazione e transazione con le suddette Morganti Alda Adele e Galiè Maria Giuseppina è stato stabilito quanto segue:

- 1) *alle predette Morganti Alda Adele e Galiè Maria Giuseppina vanno riconosciute esclusivamente le seguenti somme, come stabilite dal Tribunale di Ascoli Piceno con la predetta sentenza:*

DELIBERA DI GIUNTA n.39 del 29-04-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

- 12.669,48 Euro (indennità di espropriazione compresa rivalutazione ed interessi fino al 31.05.2013) + Euro 382,17 (interessi dal 01.06.2013 al 14.04.2016);
  - 5.278,95 Euro (indennità di occupazione legittima compresa rivalutazione ed interessi fino al 31/05/2013) + Euro 159,23 (interessi dal 01.06.2013 al 14.04.2016);
  - 2.529,11 Euro (indennità di occupazione illegittima compresi interessi dal 28.03.1991 al 30/06/2013) + Euro 969,49 (rivalutazione dal 28.03.1991 fino a febbraio 2016 - ultimo dato istat) + Euro 76,30 (interessi dal 01.06.2013 al 14/04/2016);
  - Euro 10.943,40 (spese di lite)
  - Euro 652 (spese non imponibili)
  - Euro 667,10 (50% delle spettanze per la CTU 1999) ed Euro 2422,28 (50% delle spettanze per la CTU 2013) per complessivi €3.105,38 come da quietanze di pagamento del CTU acquisite ed agli atti degli uffici comunali competenti;
- 2) La somma totale di Euro 36.749,51 sarà versata dal Comune di Maltignano alle predette Morganti Alda Adele e Galiè Maria Giuseppina, secondo i seguenti termini e modalità:
- a. Euro 20.000,00 entro il 31.07.2016;
  - b. Euro 16.749,51 a saldo entro trenta giorni dall' approvazione del bilancio di previsione 2017.
- 3) Le suddette Morganti Alda Adele e Galiè Maria Giuseppina, devono accettare la proposta del Comune di Maltignano di procedere, previo riconoscimento del debito da parte del Consiglio Comunale, al pagamento della somma totale di Euro 36.749,51 con imputazione di Euro 20.000,00 al bilancio di previsione 2016, e la restante parte con imputazione nel successivo esercizio finanziario, nei termini stabiliti dall' accordo transattivo e di rateizzazione, rinunciando all'atto di precetto su sentenza avanti al Tribunale di Ascoli Piceno notificato al Comune di Maltignano in data 01.03.2016 ed a tutti gli atti ad esso conseguenti, agli ulteriori interessi moratori e alle ulteriori spese e ad ogni altro diritto o pretesa nei confronti del Comune di Maltignano comunque nascente e/o dipendente dall'esecuzione della sentenza indicata in premessa;
- 4) che il Comune di Maltignano procederà, stante l'alea derivante dagli incerti esiti della vicenda giudiziaria in atto, alla rinuncia alla prosecuzione del proprio ricorso in opposizione del 21.03.2016 al sopra descritto precetto mediante cancellazione della causa dal ruolo ai sensi e per gli effetti di cui all'art 309 c.p.c. ed a tutti gli atti ad esso conseguenti;

**RICHIAMATA** la delibera di C.C. n. 26 del 21/07/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto il riconoscimento ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del tuel del debito di Euro 36.749,51 con imputazione di Euro 20.000,00 quanto ad euro 18.489,83 al cap. 2702 (cod mecc.0801-2.02.02.01.001) del bilancio di previsione 2016/2018, ed euro 1.510,17 al Cap. 139 (cod. mecc.01.06-1.03.02.99.002) annualità 2016, e la restante parte di euro 16.749,51 con imputazione al corrispondente cap. 139 (cod. necc. 01.06-1.03.02.99.002) sull'annualità 2017, nei termini stabiliti dall'accordo di rateizzazione e transazione avente i seguenti termini e scadenze:

- Parte capitale (indennità di espropriazione comprensiva di rivalutazione ed indennità per occupazione legittima comprensiva di rivalutazione) pari ad una somma totale di Euro 18.489,83 + Euro 1510,17 di parte corrente mediante applicazione di avanzo di amministrazione 2015 con pagamento entro il 31.07.2016;
- Parte corrente: spese legali (rimborso spese IVA e CAP comprese) rimborso CTU da sentenza (IVA e CAP comprese) e indennità di occupazione illegittima comprensiva di rivalutazione per un totale di Euro 16.749,51 senza ulteriori interessi e spese accessorie, rateizzato con pagamento entro un mese dall'approvazione del bilancio 2017/2019, annualità 2017, ed imputazione al cap. 139 del bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2017, mediante utilizzo entrate e disponibilità proprie;

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale n. 15 – RG 244 del 25/07/2016 con cui si provvedeva alla liquidazione della somma di Euro 20.000,00 pari alla prima parte del debito, ai soggetti creditori nella misura del 50% ciascuna, come da nota trasmessa in data 17/06/2016 prot. n 4456 di pari data, a firma del difensore legale Avv. Cantalamessa Francesca Maria;

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale n. 33 – RG 267 del 21/08/2017 con cui si provvedeva alla liquidazione del saldo finale pari ad 16.749,51, somma già impegnata con la succitata determinazione n. 244/2016, riferita a spese legali (rimborso spese IVA e CAP comprese) rimborso CTU da sentenza (IVA e CAP comprese) e indennità di occupazione illegittima comprensiva di rivalutazione, come da accordo di rateizzazione del 13.06.2016, con imputazione al cap. 139 del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017, avente la necessaria capienza;

**DATO ATTO** della non applicabilità della ritenuta di cui all'art.35 del T.U.E. in quanto si tratta di terreno indennizzato come non edificabile ai sensi dell'art.37 del T.U.E., come evidenziato nella relazione del C.T.U del 28/06/2013 che ha valutato l'area con riferimento ai V.A.M.;

**RILEVATA** tuttavia la necessità di acquisire formalmente le aree in oggetto, atteso che la sentenza del tribunale di Ascoli Piceno n. 640/2015 non determina il trasferimento delle stesse a questo Ente, pur prevedendo il pagamento, a titolo risarcitorio, delle somme dovute per l'occupazione illegittima posta in essere per realizzazione di un'opera pubblica;

**CONSIDERATO** che per l'acquisizione di tali aree tuttavia è possibile il ricorso all'art.42 bis del DPR 327/01 il quale dispone che l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.

**PRESO ATTO** delle superiori, attuali ed eccezionali ragioni relative al pubblico interesse di seguito illustrate ai sensi del comma 4 art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 determinano e giustificano il permanere della volontà del Comune di procedere con l'acquisizione dell'area interessata:

- la restituzione alla Ditta proprietaria delle aree occupate ed irreversibilmente trasformate con la realizzazione di un parcheggio, determinerebbe la inevitabile rimozione del bene pubblico privando il territorio e la comunità maltignanese di un'area pubblica essenziale per l'intera zona;
- l'attualità dell'interesse pubblico e l'inesistenza di ragionevoli alternative alla adozione di provvedimento ex art. 42 bis del DPR n. 327/2001 persistono pienamente, tenuto altresì conto del fatto che la modifica delle aree nei termini sopra descritti ha comportato il consolidarsi dell'interesse pubblico perseguito, oggettivamente irreversibile per la concreta impossibilità di restituire i beni all'originaria funzione senza il sacrificio grave, e non altrimenti riparabile, dei servizi e funzioni pubbliche soddisfatte;

**CONSIDERATO** dunque, che pur valutando i contrapposti interessi privati, l'acquisizione delle aree indicate risponde ad un evidente eccezionale e primario interesse pubblico, in quanto trattasi di terreni sui quali è stato realizzato un parcheggio pubblico e sia per la irreversibile trasformazione del suolo che ne è derivata;

**EVIDENZIATA** la necessità di attivare la procedura prevista dall' art. 42 bis del DPR n. 327/2001, senza oneri a carico dell' Ente, atteso che i danni derivanti dall' occupazione illegittima sono stati già riconosciuti e liquidati ai soggetti proprietari con gli atti sopra citati, con riferimento alle seguenti particelle del Foglio 7 del catasto terreni, già frazionate con atto del 19.07.1996 (n. 1944.1/1996):

- FG 7, particella n. 560 avente consistenza di mq 1330;
- FG 7, particella n. 561 avente consistenza di mq 50;

**RICHIAMATO** in particolare il comma 8 dell'art. 42 bis del DpR n. 327/2001 il quale dispone quanto segue:

*8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo;*

**VISTA** la relazione tecnica, a firma della Responsabile del Settore Tecnico comunale, allegata al presente atto sotto la lettera A;

**RITENUTO** pertanto:

- che è necessario fornire specifico indirizzo al Responsabile del Settore tecnico affinché si attivi il procedimento previsto dall' art. 42 bis del DPR n. 327/2001, al fine dell' acquisizione, previa deliberazione consiliare, e successivo decreto dirigenziale, dei beni in questione, senza oneri indennitari a carico del Comune;
- di ricorrere all' art. 42 bis del DpR n. 327/2001 senza oneri indennitari e risarcitori a carico del Comune, avendo quest' ultimo ottemperato al dispositivo della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 640/2015;

**CONSIDERATO** necessario accantonare la somma pari ad €. 2.100,00 quale importo stimato da sostenere per le spese di trascrizione e registrazione;

**RICHIAMATA** la delibera di G.C. n. 37/2021, avente ad oggetto l'approvazione del piano obiettivi e risorse 2021;

**ACQUISITI** i seguenti pareri:

- di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;
- di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria, reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

**CON** voti unanimi legalmente resi in videoconferenza, da remoto, mediante uso di dispositivi elettronici;

### **DELIBERA**

Di richiamare la premessa quale parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

Di approvare la allegata relazione tecnica a firma della Responsabile del Settore Tecnico comunale, allegata al presente atto sotto la lettera A;

Di fornire specifico indirizzo alla Responsabile del Settore tecnico affinché si attivi il procedimento previsto dall'art. 42 bis del DPR n. 327/2001, al fine dell'acquisizione, previa deliberazione consiliare, e successivo decreto dirigenziale, dei beni in questione;

Di fornire in particolare i seguenti indirizzi al Settore tecnico, ufficio espropri:

- Adozione di procedimento finalizzato, previa deliberazione consiliare, all'emanazione del provvedimento amministrativo previsto dall'art. 42 bis del DPR n. 327/2001 limitatamente alle sotto elencate particelle senza oneri a carico di questo Ente, in quanto i relativi danni da occupazione illegittima sono stati già liquidati dal Comune di Maltignano a seguito della precitata sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 640/2015:
  - o FG 7, particella n. 560 avente consistenza di mq 1330;
  - o FG 7, particella n. 561 avente consistenza di mq 50;

Di dare atto che nessun costo legato alla procedura in oggetto (spese di registrazione, trascrizione ecc) sarà posto a carico dei proprietari espropriandi e che le aree in oggetto non sono state, non sono nè saranno in futuro sottoposte a qualsivoglia imposizione tributaria comunale, in quanto occupate sin dal 1986 dal Comune di Maltignano;

Di assegnare pertanto alla Responsabile del Settore Tecnico Comunale la somma complessiva di Euro € 2.100,00 quale importo da sostenere per le spese di trascrizione e registrazione, somma disponibile al Cap. 360 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;

Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico Comunale tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto.

Successivamente,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA l'urgenza di provvedere in merito;

DELIBERA DI GIUNTA n.39 del 29-04-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Leg.vo n.267/2000;  
CON voti unanimi e favorevoli legalmente resi in videoconferenza, da remoto, mediante uso di dispositivi elettronici;

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to CAROPRESO LUIGI

**IL SINDACO**

F.to FALCIONI ARMANDO

---

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 24-06-2021 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 462 Reg. Pubblicazioni].

Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 5551 del 24-06-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-04-2021 in quanto:

sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)  
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

---

**CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 24-06-2021 al 09-07-2021 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, li 10-07-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. CAROPRESO LUIGI

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 24-06-2021</p> <p><b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b> Dott. Luigi Caropreso</p>
--	---